



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**FORNITURA E MANUTENZIONE DI N.1 NUOVA PALA
GOMMATA DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO AIMAG S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO), E
CONTESTUALE RITIRO DI N. N°1 PALA GOMMATA USATA DI
PROPRIETA' AIMAG S.P.A.**

IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 300.000,00



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	4
ART. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA	4
Art. 2.1 - Rappresentanza della committente	4
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	5
Art. 3.1 - Caratteristiche tecniche	5
Art. 3.2 - Documentazione tecnica.....	7
Art. 3.3 - Garanzia dei prodotti	7
Art. 3.4 - Addestramento del personale	8
ART. 4 - COLLAUDO PROVVISORIO.	8
ART. 5 - COLLAUDO DEFINITIVO.....	9
ART. 6 - DESCRIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE.....	9
Art. 6.1 – Manutenzione ordinaria	9
Art. 6.2 – Manutenzione straordinaria	10
Art. 6.3 – Riparazione su richiesta	10
ART. 7 - PERMUTA DEI MACCHINARI AIMAG S.P.A.....	11
Art. 7.1 - Condizioni della permuta e responsabilità	11
ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO	12
ART. 9 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE.....	12
ART. 10 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO	12
ART. 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	13
ART. 12 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	14
ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	14
ART. 15 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	16
ART. 16 - PAGAMENTI.....	16
ART. 17 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	17
ART. 18 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	20



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

ART. 20 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO	22
ART. 21 – PENALI	23
ART. 22 - SUBAPPALTO.....	25
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
ART. 24 - TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO	29
ART. 25 - CONTROVERSIE.....	29
ART. 26 - FORO COMPETENTE	30
ART. 27 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	30
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di n° 1 **pala gommata** nuova, in avanti denominata "macchina".

Nella fornitura è altresì compreso:

1. il trasporto, lo scarico nonché altro onere accessorio per la messa in funzione presso l'impianto di compostaggio AIMAG S.p.A., sito in via Valle 21 – Fossoli di Carpi (MO);
2. formazione e addestramento al personale AIMAG S.P.A. circa il funzionamento della macchina, per lo svolgimento delle principali manutenzioni e la sicurezza in fase di utilizzo;

Essa dovrà essere conforme alle vigenti normative antinfortunistiche, CE ed avere le caratteristiche tecniche elencate negli art. 3.1.

La presentazione dell'offerta dovrà pervenire attraverso unicamente il modulo di offerta allegato al seguente capitolato. È richiesto il sopralluogo obbligatorio per visionare i luoghi di lavoro dove opererà la macchina, al fine di offrire il mezzo idoneo all'ambiente.

ART. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura dovrà avvenire entro massimo 200 giorni naturali e consecutivi dalla data comunicazione di aggiudicazione dell'offerta.

Superato tale termine si darà corso all'applicazione delle penali previste nel proseguo del presente documento.

La consegna della fornitura dovrà avvenire direttamente presso l'impianto di compostaggio AIMAG S.p.A. sito in via Valle 21, Fossoli di Carpi (MO), ove tutte le attività di trasporto, scarico, messa in funzione (macchina tagliandata e pronta al lavoro, con serbatoio di gasolio riempito almeno a metà) ed ogni altro onere aggiuntivo saranno a cura della ditta aggiudicataria.

La fornitura potrà considerarsi conclusa solo una volta completati tutti i punti sottostanti, ossia:

1. consegna della macchina;
2. addestramento sull'utilizzo della macchina;
3. consegna di tutta la documentazione di cui all'art. 3.2;
4. ritiro della pala in permuta.

Nel caso di eventi sopravvenuti e straordinari o di circostanze eccezionali comunicati dalla ditta aggiudicataria, AIMAG S.p.A. potrà riconoscere una proroga dei termini sopra indicati a patto che venga corrisposta a noleggio gratuito una macchina con caratteristiche pari a quanto richiesto nell'art. 3.1, con proroga massima di 1 mese di consegna

Art. 2.1 - Rappresentanza della committente

AIMAG S.p.A. indica come rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale di cui si tratta:

- A. responsabile di manutenzione **Ing. Simone Fumi**:
tel.: 0535.28321 - cel.: 331-667 6539 - e-mail: simone.fumi@aimag.it;
- B. ed in caso di sua assenza con il caposquadra manutenzione **Sig. Goldoni Giorgio**:
cel.: 327-4408595 - e-mail: giorgio.goldoni@aimag.it;

Tutte le formalità amministrative saranno effettuate dalla sig.ra Elena Pivi (tel.: 0535.28323 - e-mail: elena.pivi@aimag.it) quale referente dell'ufficio o da sua collaboratrice mediante l'indirizzo e-mail amministrazione.ambiente@aimag.it.

Tutte le comunicazioni che la committente invierà al fornitore saranno effettuate per iscritto dalle persone sopra indicate; eventuali comunicazioni non effettuate dal rappresentante ovvero non per iscritto non impegneranno il fornitore. AIMAG S.p.A. potrà anticipare le comunicazioni mediante contatto telefonico ai numeri che il fornitore dovrà indicare ai sensi dell'art. 6.

Parimenti tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate ai punti A e B; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Di seguito sono indicate le specifiche richieste per la fornitura di cui all'art. 1.

Art. 3.1 - Caratteristiche tecniche

La macchina dovrà avere le seguenti **caratteristiche tecniche minime**:

1. peso operativo compreso tra 17.000 e 20.000 kg,
2. potenza standard motore maggiore di 140 kW secondo ISO 14396,
3. dotazione di benna ad alto ribaltamento, con lama imbullonata, con volume utile maggiore o uguale a 3,00 m³, adatta per materiali pesanti (**densità materiale trattato maggiore di 1,2 t/m³**),
4. sistema di ribaltamento benna realizzato con un cilindro centrale o in alternativa due laterali,
5. altezza perno di incernieramento benna, con benna al massimo sollevamento ≥ 4.400 ,
6. altezza di scarico, da piano appoggio ruote, per carico automezzi con sponde di altezza maggiore di 4 metri,
7. alimentazione a gasolio, motore idoneo al funzionamento in ambiente polveroso a basse emissioni conforme alla normativa Tier 5 Finale/Stage V,
8. sistema di antibeccheggio,
9. cabina di guida del tipo chiuso, insonorizzata a sospensione elastica, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
 - a. protezione dell'operatore in caso di ribaltamento (ROPS) conforme alle norme EN ISO 3471 / EN 474-1
 - b. protezione dell'operatore da oggetti cadenti (FOPS) conforme alle norme EN ISO 3449 / EN 474-1
 - c. sedile anatomico completamente regolabile, con cinture di sicurezza riavvolgibili, con supporto lombare regolabile,
 - d. vetri antiriflettenti,
 - e. lavavetri e tergicristalli anteriore,
 - f. impianto di climatizzazione,
 - g. sistema di pressurizzazione e filtrazione gas BM Air MAO 12 + Prefiltro P1 con display per la rilevazione dei filtri utilizzati, delle ore di funzionamento,
 - h. illuminazione interna,
 - i. avvisatore acustico retromarcia,
 - j. specchietti retrovisori nell'ingombro della sagoma e richiudibili,
 - k. tappetino pavimento in gomma lavabile,
 - l. estintore a polvere 6 kg,
 - m. lampeggiante esterno a luce rotante (girofarò),
 - n. radio AM/FM,
 - o. volante dotato di pomello,
 - p. sistema di sollevamento con controllo tramite joystick,
10. fari di lavoro a LED,

11. numero 2 coppie di fari a LED aggiuntivi, una posta sulla parte anteriore della cabina e una posta nella parte posteriore,
12. ventola con controrotazione,
13. monitor a colori per visualizzazione principali informazioni di funzionamento macchina,
14. telecamera posteriore ad attivazione automatica all'inserimento della retromarcia,
15. impianto di lubrificazione di tutte le parti in movimento del tipo centralizzato automatico,
16. sistema di pesatura dinamico, dotato di connessione remota a pc per la gestione dei dati tramite software. Il Sistema di pesatura dovrà essere della società VEI Group, tipo modello Helper X 4.0, e il software di gestione remota necessariamente "Ipotweb", commercializzato dalla società VEI Italia s.r.l. di Quinto Vicentino (VI), così da risultare compatibile con il sistema già utilizzato per altre pale gommate operanti sull'impianto,
17. pneumatici nuovi L4, le caratteristiche dovranno essere tali da garantire una funzionalità, nelle condizioni operative presenti nell'impianto di compostaggio di Fossoli, per almeno 2.000 (duemila) ore (sono esclusi i casi di foratura).
18. Sistema di spegnimento incendi vano motore automatico modello Dynameco 6 kg.
19. Sistema automatico di rilevamento persone a terra con segnalazione in cabina visiva e acustica modello KIGIS INCOFIN
20. Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 commi da 1051 a 1058 ter della legge 178/2020 come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44

La macchina dovrà essere fornita di un sistema di acquisizione e trasmissione automatica dei dati a un sistema di telelettura visualizzabile su computer, controllato dall'Appaltatore che dovrà segnalare ai recapiti telefonici di riferimento eventuali guasti, problemi, avvisi o la necessità di fermare i mezzi. Il sistema dovrà essere visibile anche al personale di AIMAG, e dovrà rendere visibili almeno i seguenti dati:

1. localizzazione della macchina,
2. velocità di movimento,
3. consumi orari di carburante,
4. tempi di utilizzo,
5. principali parametri di funzionamento,
6. anomalie di funzionamento,
7. periodo di impiego per ogni utilizzatore (se offerto in sede di gara),
8. estrazione in formato csv o excel dei dati sopraindicati.

I dispositivi e tutte le componenti del mezzo dovranno essere conformi alle attuali normative in materia di sicurezza; la macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La macchina dovrà possedere la marcatura CE secondo quanto previsto dalla normativa macchine (D.LGS. 17/2009 e s.m.i.).

La macchina dovrà inoltre rispettare le vigenti normative ambientali (emissioni in atmosfera, acustiche, ecc). La pala dovrà avere una garanzia di nr. 12 mesi.

I dispositivi e tutte le componenti della macchina dovranno essere conformi alle attuali normative in materia di sicurezza, costruite ed omologate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Altresì la macchina dovrà possedere la marcatura CE secondo quanto previsto dalla normativa macchine (D.Lgs. 17/2009 e s.m.i.) e rispettare le vigenti normative ambientali (emissioni in atmosfera, acustiche, ecc).

Art. 3.2 - Documentazione tecnica

La macchina, all'atto della consegna, dovrà essere accompagnata dalla documentazione di seguito elencata, rigorosamente redatta in lingua italiana:

1. Dichiarazione di conformità CE;
2. n° 1 Manuale di uso e manutenzione conformi alla "Direttiva Macchine" (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i) in formato PDF;
3. n° 1 Manuale di uso e manutenzione conformi alla "Direttiva Macchine" (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i) in formato cartaceo
4. n° 1 Catalogo parti di ricambio in formato PDF;
5. n° 1 Catalogo parti di ricambio in formato cartaceo;
6. Documentazione dettagliata della capacità di traino appendici della macchina per spostamento di mezzi Aimag all'interno dei piazzali;
7. Listino prezzi pezzi di ricambio originali.

Per quanto concerne il "Manuale di uso e manutenzione" esso dovrà contenere:

8. Schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici di tutta la fornitura);
9. Piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
10. La descrizione di tutte le operazioni di smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione della lavorazione. La descrizione dev'essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze;
11. la valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard.
12. Codifica guasto della macchina;
13. Tabella con le caratteristiche tecniche della macchina.

Art. 3.3 - Garanzia dei prodotti

La garanzia della macchina e dei suoi componenti dovrà avere validità minima di 12 (dodici) mesi, o superiore qualora diversamente offerto in sede di offerta, a decorrere dalla data di superamento positivo del collaudo definitivo (art. 5).

Tale garanzia dovrà essere totale, cioè includere tutte le parti costituenti la macchina, con esclusione delle sole parti soggette ad usura.

Durante il periodo di garanzia, qualora i materiali forniti presentino vizi o difetti, o altresì si riscontrino guasti sugli apparecchi speciali e nelle parti sostanziali del bene fornito, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare l'immediata sostituzione entro 48 ore (esclusi sabato e festivi) dalla richiesta di AIMAG S.p.A.

In tutti gli interventi in garanzia, dovranno essere compresi ed inclusi, obbligatoriamente:

1. fornitura dei ricambi o parti di essi,
2. l'intervento dei tecnici e il tempo necessario al ripristino o montaggio dei ricambi;
3. i costi di trasferta, vitto e alloggio degli operatori del Fornitore;
4. eventuale fornitura dei lubrificanti dove necessario;
5. la disponibilità delle attrezzature necessarie per le attività di manutenzione;
6. lo smaltimento a cura del Fornitore dei rifiuti prodotti dalle manutenzioni, oli e filtri compresi;
7. la pulizia sommaria delle aree di lavoro.

Art. 3.4 - Addestramento del personale

Prima della messa in servizio, ed entro massimo 3 giorni lavorativi dalla consegna della macchina, la ditta aggiudicatrice si impegnerà ad effettuare un programma di addestramento per il personale dipendente di AIMAG S.p.A. (sia preposto alla manutenzione, sia per quello addetto all'utilizzo), affinché esso sia edotto e preparato ad utilizzare la fornitura in modo idoneo ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza.

Tale addestramento dovrà:

1. avere durata minima di 1 ore;
2. essere erogata in due sessioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì (sabato, domenica e festivi escluso):
 - I. mattina dalle 7:30 alle 12:30,
 - II. pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00;
3. svolgersi presso l'impianto di compostaggio di AIMAG S.p.A. sito a Fossoli di Carpi (MO) in via Valle, 21.

Gli oneri riferiti all'addestramento sono da intendersi compresi nel prezzo offerto dalla ditta concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

A titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'addestramento dovrà affrontare i seguenti argomenti:

- a) le informazioni necessarie per una adeguata conoscenza di tutte le funzioni della macchina e dei necessari interventi di manutenzione ordinaria;
- b) le operazioni di controllo da effettuarsi all'inizio del turno di lavoro e cura dell'operatore;
- c) le operazioni da effettuarsi nei controlli da parte del preposto alla manutenzione;
- d) le operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- e) le modalità di esecuzione delle operazioni secondo le norme antinfortunistiche ed i necessari dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati.

L'addestramento dovrà essere effettuato da persona competente. Solamente a seguito dell'avvenuta formazione verrà redatto il verbale di messa in servizio della macchina.

ART. 4 - COLLAUDO PROVVISORIO.

Entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna della macchina e addestramento del personale AIMAG, la committente comunicherà al fornitore la data in cui si svolgeranno le operazioni relative al collaudo provvisorio. Il collaudo provvisorio potrà avvenire solo a conclusione della fornitura, così come indicato ai punti dell'art. 2.

L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole del collaudo provvisorio che sarà effettuato da incaricati della committente in contraddittorio con i tecnici del fornitore, con rilascio di apposito verbale firmato in contraddittorio da ambo le parti.

Durante le operazioni di collaudo provvisorio si procederà ad eseguire le verifiche e le misurazioni relative alle caratteristiche dei prodotti richieste nei documenti contrattuali e quelle ulteriori eventualmente offerte dal fornitore.

Qualora si riscontrassero delle discordanze parziali delle caratteristiche presentate della macchina consegnata con quelle richieste od offerte, la committente potrà richiedere al fornitore la sostituzione del bene fornito; a tal fine sarà assegnato al fornitore un termine perentorio entro il quale provvedere alla sostituzione, termine che in ogni caso sarà inferiore a 15 giorni.

Nel caso in cui:

1. l'esito del collaudo fosse nuovamente negativo,
2. oppure la sostituzione dei prodotti non avvenga nei termini assegnati al fornitore,



3. oppure la macchina consegnata fosse totalmente non rispondente alle caratteristiche richieste nel presente documento od offerte dal fornitore,

il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 5 - COLLAUDO DEFINITIVO.

Esso avrà luogo decorsi 60 giorni naturali e consecutivi di funzionamento della macchina a far seguito dalla data di collaudo provvisorio.

Qualora in tale periodo dovessero verificarsi dei "fermi macchina" non imputabili ad AIMAG S.p.A. ma bensì:

1. a vizi o difetti dei materiali forniti;
2. a guasti sugli apparecchi speciali e nelle parti sostanziali del bene,

la ditta aggiudicataria dovrà effettuare l'immediata riparazione o sostituzione entro 48 ore (esclusi sabato e festivi) lavorative dalla richiesta di AIMAG S.p.A. La sostituzione dei componenti farà ripartire il conteggio dei 60 giorni naturali e consecutivi di funzionamento della macchina per poter concludere il collaudo definitivo.

Il collaudo definitivo sarà effettuato da incaricati della committente in contraddittorio con i tecnici del fornitore, con rilascio di apposito verbale firmato in contraddittorio da ambo le parti.

ART. 6 - DESCRIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Viene richiesto il servizio di manutenzione e sorveglianza che verrà svolto per i **tre anni successivi al termine del collaudo definitivo** della macchina e comprenderà:

- manutenzione ordinaria come da manuale uso e manutenzione,
- manutenzione straordinaria
- riparazione su richiesta

Art. 6.1 – Manutenzione ordinaria

Il servizio di manutenzione ordinaria comprenderà almeno le seguenti attività:

1. esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie programmate previste dal manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice della pala gommata, compresi i tagliandi, al fine di garantire la corretta conservazione delle condizioni di garanzia;
2. ripristino di livelli di liquidi, anche a seguito di segnalazione da parte della Stazione Appaltante;
3. esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie programmate previste dal manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice del filtro cabina al fine di garantire la corretta conservazione delle condizioni di garanzia, compresa la verifica e taratura dei dispositivi di misura (es. pressostato);
4. sono inclusi nel servizio:
 - a. la fornitura di tutti i materiali, ricambi, liquidi e grassi occorrenti,
 - b. spese di trasporto e scarico di materiali e ricambi,
 - c. spesa di trasferta, vitto e alloggio del personale dell'Appaltatore,
 - d. la disponibilità delle attrezzature necessarie per le attività di manutenzione,
 - e. la pulizia sommaria delle aree di lavoro;
5. intervento in caso di segnalazione di guasto dal sistema remoto di controllo della macchina, da parte della Stazione Appaltante e in caso di foratura di pneumatico entro 48 ore naturali e consecutive dal ricevimento della segnalazione. Il sabato è da considerarsi lavorativo, sono esclusi dal conteggio esclusivamente i giorni festivi;



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

6. al termine di ogni intervento, di manutenzione ordinaria o su guasto, dovrà essere rilasciato un rapportino con descritte le attività svolte, i parametri e i componenti controllati, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal referente della Stazione Appaltante;
7. si intende inclusa nella manutenzione ordinaria l'inversione degli pneumatici dopo 2000 ore dalla fine del collaudo definitivo, e la fornitura e sostituzione di tutti e 4 i pneumatici alla fine dei 3 anni del servizio di manutenzione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria verranno richiesti dal referente della Stazione Appaltante, sulla base di quanto specificato nel manuale uso e manutenzione, e dovranno essere programmati da parte dell'Appaltatore con preavviso minimo di 5 giorni e un tempo massimo di intervento di 10 giorni dalla richiesta (sabato e festivi esclusi).

Sono escluse dal servizio di manutenzione ordinaria le attività di controllo prima dell'utilizzo previste dal manuale di uso e manutenzione delle macchine.

Art. 6.2 – Manutenzione straordinaria

Si intende il servizio di manutenzione straordinaria la riparazione guasti o ripristino usure a seguito di malfunzionamenti, rotture su tutta la macchina, non dipendenti dall'operatore, con il ripristino dei componenti o parti al fine di garantire la corretta conservazione delle condizioni di garanzia e funzionamento.

Il servizio comprende:

1. fornitura dei ricambi o parti di essi,
2. l'intervento dei tecnici e il tempo necessario al ripristino o montaggio dei ricambi,
3. i costi di trasferta, vitto e alloggio degli operatori dell'Appaltatore,
4. eventuale fornitura dei lubrificanti dove necessario.
5. Sono inclusi i costi di riparazione degli pneumatici in caso di foratura e i componenti dell'impianto oleodinamico.
6. Sono esclusi i componenti di usura quali sottolama benna e cartucce filtro BM Air.

L'intervento di riparazione dovrà avvenire entro 48 ore, naturali e consecutive (festivi esclusi), dalla chiamata e dovrà garantire il funzionamento della macchina entro 72 ore dall'avvio della manutenzione.

Si intendono compresi nei tempi indicati anche gli interventi sulle pesi e sui filtri.

Il tempo massimo concesso per il ripristino della macchina sono 192 ore (festivi esclusi). Qualora i tempi di intervento dovessero superare questo limite, è richiesta da parte dell'Appaltatore il noleggio a freddo a titolo gratuito di una pala equivalente in termini di caratteristiche tecniche del mezzo ma non di accessori.

Per i tre anni di vigenza del servizio di manutenzione, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per guasti o usure a carico delle componenti fornite, evidenziati durante la manutenzione ordinaria, dovranno essere concordati con il referente AIMAG.

Per ogni intervento dovrà essere rilasciato ad AIMAG un rapportino di lavoro con la descrizione esaustiva di quanto eseguito e delle ore impiegate. Il rapportino dovrà essere controfirmato dal referente AIMAG.

Art. 6.3 – Riparazione su richiesta

Si intende servizio di riparazione su richiesta. qualora durante l'uso dei mezzi, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore (es. difetti di costruzione, ritardi negli interventi di manutenzione..) si dovessero verificare guasti o malfunzionamenti, dovuti, ad esempio, da non un corretto utilizzo dell'operatore. L'Appaltatore è tenuto a intervenire negli stessi tempi e modi previsti dalla manutenzione straordinaria. I costi per questi interventi saranno a carico della Stazione Appaltante".



L'Appaltatore è tenuto a fornire in sede di offerta l'elenco prezzi dei ricambi e dei costi di intervento (costi di trasferta e costi di personale).

ART. 7 - PERMUTA DEI MACCHINARI AIMAG S.P.A.

Unitamente all'offerta economica presentata per la fornitura in oggetto, **è necessariamente obbligarsi ad accettare**, il ritiro in permuta del seguente macchinario di proprietà di AIMAG S.p.A.:

1. n°1 pala gommata Caterpillar modello 938H matr: CAT0938HTLKM01118

Tale condizione impegna fin da ora in caso di aggiudicazione dell'offerta a provvedere alle pratiche amministrative relative all'operazione di permuta, nonché delle operazioni di ritiro delle macchine presso la sede dell'impianto di compostaggio di AIMAG S.p.A. sito in via Valle 21 Fossoli di Carpi.

Si richiede un sopralluogo obbligatorio per prendere visione della macchina in permuta. AIMAG potrà procedere alla cessione dei beni sopra descritti nei seguenti casi:

- a) cessione per esclusivo fine demolitorio o riparatorio in vista di una futura utilizzazione;
- b) chiaro impegno del cessionario di non utilizzare la macchina prima che siano ripristinate le condizioni di sicurezza;
- c) se il bene deve essere ceduto ad un soggetto che poi, a fronte della messa in sicurezza, lo vorrà vendere, accertare che il soggetto abbia le competenze tecniche necessarie per poter procedere alla messa in sicurezza.

In fase di sottoscrizione del contratto è necessario, pertanto, che il cessionario produca una dichiarazione che attesti che il bene ceduto rientra in una delle casistiche suddette.

Art. 7.1 - Condizioni della permuta e responsabilità

Le macchine si intendono accettate nello stato di fatto e condizioni generali di uso in cui si trovano. Esse verranno vendute con la clausola "come visto e piaciuto", con espressa esclusione di garanzia della cosa venduta. AIMAG S.p.A. non è responsabile per eventuali vizi, anche occulti, dei beni venduti e pertanto l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al riguardo.

La ditta aggiudicataria si impegna a verificare la conformità delle attrezzature alle vigenti normative in materia di sicurezza ed a ripristinare e/o adeguare a proprie spese secondo normativa i dispositivi di sicurezza prima dell'uso e/o a consentirne l'uso ad utilizzatori debitamente formati.

Altresì spetterà all'aggiudicatario provvedere a tutte le formalità e spese per il trasferimento di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo dei macchinari oggetto di permuta, senza che nulla sia dovuto da AIMAG S.p.A. presso l'agenzia Carpi Car, viale Nicolò Biondo 116, 41012 Carpi (MO).

La presentazione dell'offerta implica la piena conoscenza ed accettazione delle condizioni poste negli articoli 7, art. e art. 7.1.

Il macchinario oggetto di permuta sarà consegnato solo a seguito dell'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà sui pubblici registri, da effettuarsi a cura e spese dell'aggiudicatario, ossia alla presentazione da parte dello stesso del certificato di proprietà attestante l'avvenuto passaggio;

La consegna è pattuita presso l'impianto di compostaggio di via Valle 21, a Fossoli di Carpi (MO), entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di fornitura della macchina nuova di fabbrica e durante la quale AIMAG S.p.A. redigerà regolare documento di trasporto in conto permuta a favore della ditta aggiudicataria.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.



È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte di AIMAG S.p.A. per eventuali danni occorsi alla ditta aggiudicataria od a terzi in conseguenza della detenzione e/o utilizzo o altro uso della macchina di cui all'art. 7, delle quali non si garantisce la piena funzionalità. La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, a sollevare AIMAG S.p.A. da ogni eventuale pretesa di terzi.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio dell'ordine di acquisto della fornitura da parte di AIMAG S.p.A., la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire e comunicare:

1. il recapito telefonico e di posta elettronica del Responsabile del Servizio, per le comunicazioni di servizio;
2. l'elenco del personale che verrà impiegato per lo svolgimento del servizio, qualora anche successivamente dovesse essere inserito nuovo personale la Ditta appaltatrice dovrà comunicare i nominati e fornire la documentazione necessaria con almeno 7 giorni di anticipo.

Tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate ai punti A e B dell'art. 2.1; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

ART. 9 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

La ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla committente e da altri suoi appaltatori e fornitori che potrebbero operare contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni affidate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

ART. 10 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

I prezzi unitari costituiscono la base per cui, sotto deduzione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi previsti dal capitolato.

I costi unitari di fornitura della pala si intendono per il mezzo con dotazione e accessori come indicato nell'art. 3. I costi unitari di manutenzione si intendono comprensivi delle manutenzioni ordinarie al mezzo, agli accessori e alle attrezzature in dotazione, compresi la pesa e il sistema di filtrazione, e di ogni altro onere previsto dal CSA e per cui non è prevista una remunerazione a parte.

I prezzi sono comprensivi delle merci, degli operatori dell'Appaltatore e dell'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni. La prestazione del servizio svolta nella giornata di sabato in casi di necessità operativa non darà luogo a maggiorazione dei prezzi, tale evenienza ed eventuali costi aggiuntivi si intendono già ricompresi e valutati nel ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria.

I prezzi unitari a base d'asta diminuiti del ribasso che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

Il valore dell'appalto è stimato in Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) IVA esclusa, di cui: Euro 250.000,00 (euro duecentocinquanta/00) per la fornitura di n.1 nuova pala gommata ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'attività di manutenzione, di cui euro 1358,16 (euro milletrecentocinquanta/16) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si stima che i costi della manodopera, per l'attività secondaria, relativa alla manutenzione, sono pari ad euro 11.973,60 (Diconsi Euro undicimilanovecentosettantatre/60).

All'interno dell'importo complessivo la committente considera e mette a disposizione un'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) il quale costituisce l'importo massimo utilizzabile per le attività di "riparazione su richiesta art.6.3" consistenti nella riparazione di eventuali guasti o danni provocati dall'uso.

Quest'importo è da intendersi pertanto non vincolante ma opzionale, tale importo potrà essere speso, anche solo parzialmente e solo in caso di necessità.

ART. 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

1. la presente richiesta di offerta;
2. il Documento Informativo sui Rischi presenti presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi redatto ai sensi dell'art. 26 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) presenti presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi;
4. il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. modulo di offerta Aimag compilato e firmato dal fornitore e, in allegato, relazione tecnica descrittiva della fornitura
6. allegato A con caratteristiche macchina da trainare (vd p.to 18 art. 3.1)

ART. 12 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine già menzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta aggiudicatrice è tenuta all'esatta osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato ed inoltre:

- a) di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) di tutta la normativa in materia sanitaria applicabile;
- c) delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità anche se queste venissero direttamente imposte ad AIMAG S.p.A..

Per quanto non specificato nel presente documento, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite da AIMAG S.p.A.

In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, la ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dalla presente richiesta di offerta ed inoltre:

- d) in tutto ciò che non sia in contrasto con le norme espresse nel presente documento; alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, nonché ai regolamenti civili e di polizia urbana;
- e) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
- f) alle leggi 13.9.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726, 23.12.1982, n. 936, 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- g) alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni);
- h) alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e nello specifico a quanto previsto dal piano delle misure di sicurezza redatto dal Fornitore stesso.

Il fornitore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al committente.

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al



20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag S.p.A. senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag S.p.A., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag S.p.A..

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

ART. 15 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 16 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

Fornitura delle pale gommate

- 20% pagamento anticipato alla firma del contratto,
- 20% al completamento della fornitura come da Art. 2,
- 30% al superamento del collaudo provvisorio,
- 30% al superamento del collaudo definitivo.

Servizio di manutenzione

- mensilmente in funzione degli interventi effettuati.

Costi della sicurezza

- in corrispondenza della prima fattura annuale di manutenzione.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 giorni data fattura fine mese a mezzo mandato con bonifico su C/C bancario del fornitore.

L'anticipo del 20%, invece, verrà liquidato con pagamento immediato alla consegna della lettera di aggiudicazione dell'offerta.

Ogni fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto dalla Stazione Appaltante; in mancanza di detto numero, non potranno essere assicurati i suddetti 120 giorni.

Tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa

- a) verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) che dovrà avere validità fino a 10 gg successivi alla data di scadenza della fattura, riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori, in caso contrario potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolarità;
- b) ricevimento e verifica delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori.

Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Dal 01.01.2019 le fatture dovranno essere inviate in formato XML, con l'indicazione del "Codice Destinatario" MZO2A0U; in caso contrario saranno considerate non emesse.

Si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs carico ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972".

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

esecuzione di interventi non richiesti;

esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

ART. 17 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante, tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato speciale d'appalto, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso l'impianto.
2. La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:
 - a. fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i documenti richiesti nel presente CSA;
 - b. adottare nell'espletamento del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - c. rispettare le procedure indicate dalla Stazione Appaltante ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
 - d. osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;
 - e. operare con macchine ed attrezzature in perfetta efficienza;
 - f. garantire il servizio come richiesto dalla stazione appaltante;
 - g. predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.
3. Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari indicati nell'offerta.
4. L'impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:
 - a. di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;

- b. di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi;
 - c. l'Appaltatore dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Appaltatore sarà obbligato altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
 - d. di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante.
5. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 4 lett. b) e c), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
6. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, per l'importo accertato dell'inadempienza, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
7. Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
8. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da Aimag o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, Aimag stessa comunicherà all'impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione dell'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
9. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti della Stazione Appaltante, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali scaturenti dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e deterrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare Aimag da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

10. Sarà posto a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.
Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'Appaltatore, restando inteso che la Stazione Appaltante sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.
In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti della Stazione Appaltante, si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.
L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.
11. E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.
12. E' obbligo dell'aggiudicatario osservare e far osservare al proprio personale addetto al servizio di vigilanza il segreto d'ufficio su dati, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché inerenti l'organizzazione del servizio stesso.

ART. 18 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a **Euro 3.000.000,00** sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- * Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi

- Rc per danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio o furto di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni causati da subappaltatori
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Rc per danni cagionati a cavi e/o condutture e/o impianti
- Rc postuma per lavori di scavo, per danni a terzi verificatisi entro i 30 giorni successivi al reinterro degli scavi, a seguito di difettosa esecuzione, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno (se pertinente per la natura/tipologia dei lavori – es. lavori stradali)
- estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla committente, tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente documento, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso l'impianto.

La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:

- a. fornire, compilata e firmata, la documentazione in elencati all'art. 20;
- b. adottare nell'espletamento del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- c. rispettare le procedure indicate dalla committente ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
- d. osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione della presente fornitura in materia di assunzione della manodopera;
- e. operare con macchine ed attrezzature in perfetta efficienza;
- f. garantire il servizio come richiesto da AIMAG S.p.A.;
- g. predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.

Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente documento, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari indicati nell'offerta.

L'impresa sarà obbligata all'osservanza piena e incondizionata:

- h. di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- i. di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi;
- j. il fornitore dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. Altresì sarà obbligato a

- continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- k. di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti della committente.

Il Fornitore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati alle precedenti lett. b) e c), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia alla ditta aggiudicataria che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, per l'importo accertato dell'inadempienza, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Sarà fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG S.p.A. o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG S.p.A. stessa comunicherà all'impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione dell'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Committente, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG S.p.A., per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito della fornitura, da parte della ditta aggiudicatrice e/o del subappaltatore, AIMAG S.p.A. darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute al fornitore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Committente, ne può pretendere il risarcimento dei danni. La ditta aggiudicatrice si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG S.p.A. da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Sarà posto a carico del Fornitore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese del Fornitore, restando inteso che la Committente sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.

In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti della Committente, si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detrarrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute alla ditta aggiudicataria in relazione al conto finale, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Il fornitore è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività. È suo obbligo comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

È obbligo dell'aggiudicatario osservare e far osservare al proprio personale addetto al servizio di vigilanza il segreto d'ufficio su dati, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché inerenti all'organizzazione del servizio stesso.

ART. 20 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà fornire la documentazione di seguito elencata al fine di ottemperare alla corretta gestione della sicurezza sul lavoro, entro massimo 30 gg lavorativi dalla conferma d'ordine:

1. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio con data non inferiore a 6 mesi.
2. Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D. Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte presso il sito (estratto del DVR).
3. Elenco dei DPI e/o dei DPC forniti ai dipendenti per le lavorazioni presso il sito di Aimag (se non già compreso nel DVR/POS).
4. Duvri e Duvri 01A controfirmati;
5. Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a
 - a) regolarità contributiva ed assicurativa del personale impiegato,
 - b) conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili,
 - c) idoneità tecnico/professionale del personale,
 - d) formazione del personale sull'utilizzo dei DPI e dei DPC,
 - e) conformità dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI
 - f) autodichiarazione di avvenuta formazione dei lavoratori nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 (Artt. 36. 37 e 73), dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
6. Nominativo del legale rappresentante e dei referenti incaricati per la gestione del contratto/appalto e della sicurezza.
7. Copia della polizza RCT con massimale adeguato e relativa quietanza di avvenuto pagamento.

L'impresa dovrà fornire la documentazione sicurezza richiesta da Aimag, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di inizio di esecuzione delle attività, concordata con il referente tecnico di Aimag.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'appaltatore, Aimag valuterà la necessità di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

I costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze sono quelli indicati nel DUVRI. Tali costi possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI stesso.

Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate nei seguenti documenti:

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

ART. 21 – PENALI

Costituiscono gravi inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio/lavoro, con conseguente applicazione di penali, quanto di seguito precisato.

Elenco penali		
Art.	Descrizione	Importo penale (€)
2.A	Ritardo nella conclusione della fornitura rispetto a quanto previsto dall'art. 2 o rispetto al tempo offerto dall'Affidatario, qualora abbia offerto un minor tempo di consegna nell'offerta tecnica.	150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (domenica e festivi esclusi)
3.1	Ritardo nella messa a disposizione della committente delle dotazioni previste all'art. 3.1 (complessivo o per alcune delle voci indicate).	da 50,00 (cinquanta/00) a 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
3.2	Incompletezza della documentazione tecnica consegnata. (L'applicazione della penale non esime comunque l'aggiudicatario dal fornire la documentazione indicata).	da 50,00 (cinquanta/00) a 300,00 (trecento/00)

3.3	Ritardo nell'immediata riparazione o sostituzione entro 48 ore dalla segnalazione.	100,00 € per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
3.4	Mancato addestramento del personale rispetto a quanto previsto all'art. 3.4 (L'applicazione della penale non esime comunque l'aggiudicataria dal fornire la documentazione indicata).	100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
5	Ritardo nell'immediata riparazione o sostituzione entro 48 ore dalla segnalazione.	100,00 € per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
6.1	Ritardo nell'effettuare l'intervento di manutenzione ordinaria rispetto quanto stabilito nell'Art. 6.1	50,00 € per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
6.2	Ritardo nell'effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria rispetto quanto stabilito nell'Art. 6.2	100,00 € per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
6.3	Ritardo nell'effettuare l'intervento di riparazione su richiesta rispetto quanto stabilito nell'Art. 6.2	50,00 € per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
8	Ritardo nell'invio della recapiti dei referenti del servizio di manutenzione come da Art. 8	50,00 € per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
20	Mancato invio della documentazione richiesta nell'art.20. L'applicazione della penale non esime comunque l'aggiudicataria dal fornire la documentazione indicata.	50,00€ per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
20	Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro indicati nell'informativa sicurezza riportante quanto indicato nel D.Lgs. 81/08, e nel DUVRI	Da 200,00 € a 400,00 € a discrezione della Stazione Appaltante

La sussistenza di una o più delle inadempienze sopra indicate sarà evidenziata tramite anche l'acquisizione di immagini fotografiche.

AIMAG S.p.A. provvederà a comunicare all'impresa, tramite e-mail, la contestazione e l'applicazione delle penali. L'impresa potrà proporre le proprie deduzioni, per iscritto, nel termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AIMAG S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

AIMAG S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, per ragioni comunque connesse al contratto, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 22 - SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

SUBAPPALTO

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate. **L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.**

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione ad Aimag S.p.A.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi [dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera e), nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice Aimag S.p.A si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di Aimag S.p.A., la prosecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione

- Ritardo di una singola consegna superiore a 7 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;

- In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
 - Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
 - In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
 - Cessione del contratto;
 - Grave inadempimento;
 - Per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;
 - Per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
 - In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
 - In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
 - Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
 - L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
 -
2. Nelle ipotesi di cui sopra Aimag SpA avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad Aimag SpA i danni economici subiti e conseguenti.
3. Le somme dovute ad Aimag SpA a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.
4. Aimag SpA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.
5. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.
6. Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011.
- 1) 7. Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.;

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento della fornitura all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.

ART. 24 - TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG non accetterà né tratte né cessioni di credito su tutti i pagamenti e conseguenti il presente contratto.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie il Fornitore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve che il fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme alle quali ritiene di avere diritto.

Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 15 giorni dalla firma del documento contabile relativo alle prestazioni alle quali si riferisce la riserva. Il diritto del fornitore di far valere le riserve decade se queste non sono state presentate nei modi e nei termini sopraindicati.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame da AIMAG S.p.A. solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà della Committente anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da AIMAG S.p.A. e dal Fornitore.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

Il fornitore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

ART. 27 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione del contratto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

ART. 29 - CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001.



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.